

Porto di Pescara

Ordinanza n. 87/2026

OGGETTO

PROROGA FINO ALLA DATA DEL 23/10/2026 DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UN'AREA DI MQ. 205,00 CIRCA RELATIVA ALLE AREE DI INTERVENTO DEI LAVORI DA ESEGUIRSI NEL COMUNE DI PESCARA PER COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "DISLOCAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA CON SOSTITUZIONE PER RINNOVO DI UN GRF IN VIA P. GOBETTI ED OPERE DI COLLEGAMENTO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI RETI DI DISTRIBUZIONE GAS IN VIA LUNGOFIUME DEI POETI, VIA PAOLUCCI E VIA P. GOBETTI NEL COMUNE DI PESCARA" – RICHIEDENTE: "ADISTRIBUZIONEGAS S.R.L.", C.F./P.IVA 0165560066.

VISTO

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.

VISTO

ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

VISTO

l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;

- VISTO** il Decreto Ministeriale 30/06/2026, n.142, del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, notificato a questa Autorità in data 01 luglio 2026, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTI** gli artt. 9, 10 e 32 del vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 134 del 30/10/2025;
- VISTA** la concessione demaniale marittima n. 03-04/2024 rep. 2147 del 15/03/2024 e relativa licenza suppletiva n. PE03/2026 rep. 2365 del 11/03/2026 rilasciate alla Società "Adistribuzionegas S.r.l.", C.F./P.IVA 0165560066, afferente alla realizzazione dei lavori di dismissione e demolizione dell'attuale armadio in muratura (mq. 10,00) e di derivazione della rete in media pressione esistente con estensione della condotta interrata pari a circa ml. 40,00 (tubi DN 200, superficie occupata mq. 48,00);
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 75/2026 del 04/09/2026 relativa all'occupazione temporanea di un'area di mq. 205,00 circa relativa alle aree di intervento dei lavori da eseguirsi nel comune di Pescara per completamento dell'intervento denominato "dislocazione per messa in sicurezza con sostituzione per rinnovo di un GRF in via P. Gobetti ed opere di collegamento mediante realizzazione di reti di distribuzione gas in via lungofiume dei poeti, via Paolucci e via P. Gobetti nel Comune di Pescara" nel periodo previsto dal 07/09/2026 al 02/10/2026 (con intervento nell'ambito portuale previsto dal 28/09/2026 al 02/10/2026);
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 86/2026 relativa alla proroga fino alla data del 09/10/2026 della summenzionata Ordinanza n. 75/2026 del 04/09/2026;
- VISTA** l'istanza trasmessa dalla predetta Società "Adistribuzionegas S.r.l.", acquisita al prot. E-18367 del 09/10/2026, con cui la predetta Società ha richiesto la proroga dell'occupazione temporanea in argomento fino alla data del 23/10/2026;
- CONSIDERATA** l'esigenza manifestata dall'istante di disporre per un ulteriore arco temporale limitato di spazi demaniali necessari al corretto svolgimento delle attività in argomento;
- VALUTATA** la necessità di predisporre apposita Ordinanza di polizia marittima ai sensi dell'art. 59 Cod. Nav, volta ad assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità, oltre che della sicurezza fisica e della salute dei lavoratori tutti, alla disciplina delle attività volte alla realizzazione dei predetti lavori;

RITENUTO di dover provvedere ad autorizzare l'occupazione temporanea di che trattasi nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità nello svolgimento delle attività;

CONSIDERATO che i provvedimenti sono accordati con l'obbligo del soggetto richiedente di manleva della Autorità di Sistema per eventuali danni a cose e/o persone derivanti dagli apprestamenti, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Con la presente è prorogata sino al 23/10/2026 l'efficacia dell'Ordinanza n. 75/2026 del 04/09/2026 e della successiva proroga disposta con Ordinanza n. 86/2026, relativa all'occupazione temporanea, nell'ambito portuale di competenza di questa Autorità di Sistema Portuale, dell'area individuata quale "Area n. 2 di intervento", come meglio rappresentata negli elaborati grafici allegati alla presente Ordinanza.

L'occupazione è assentita alla società Adistribuzionegas S.r.l. (C.F./P. IVA 0165560066) e riguarda una superficie di circa mq 205,00, interessata dall'esecuzione dei lavori nel Comune di Pescara per il completamento dell'intervento denominato: "Dislocazione per messa in sicurezza con sostituzione per rinnovo di un GRF in Via P. Gobetti ed opere di collegamento mediante realizzazione di reti di distribuzione gas in Via Lungofiume dei Poeti, Via Paolucci e Via P. Gobetti nel Comune di Pescara".

ELENCO NOMINATIVI E CONTATTI TELEFONICI DELLE FIGURE REPERIBILI IN RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA' IN OGGETTO:

- Aldo COSENZA – Tel. +39 348 3056355 – Mail: aldo.cosenza@adistribuzionegas.it
- Alessio FANA' – Tel. +39 324 0863398 – Mail: alessio.fana@adistribuzionegas.it
- Giuseppe SBORGIA – Tel. +39 338 8634324 – Mail: giuseppe.sborgia@adistribuzionegas.it

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Per l'intera durata delle attività lo spazio all'uopo impegnato resterà nella totale custodia del competente soggetto richiedente, nonché della ditta esecutrice dei lavori. Tale spazio, a cure ed oneri dello stesso soggetto richiedente, dovrà pertanto risultare sempre correttamente

recintato – mediante nastro segnalatore – onde garantire la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire interferenze con la pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare nonché con l'operatività portuale ed ogni altra attività ivi normalmente svolta, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, del Codice della Navigazione e di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado.

Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte della società "Adistribuzione gas S.r.l.":

- Rispetto di quanto già previsto nell'Ordinanza n. 75/2026 del 04/09/2026 e nell'Ordinanza n. 86/2026;
- La presente Ordinanza non esonera l'istante a richiedere tutti gli ulteriori assensi/titoli abilitativi necessari secondo la normativa applicabile;
- Rispetto di quanto già previsto nella concessione demaniale marittima n. 03-04/2024 rep. 2147 del 15/03/2024 e relativa licenza suppletiva n. PE03/2026 rep. 2365 del 11/03/2026;
- Puntuale rispetto della relazione tecnica illustrativa, recante direttive generali di coordinamento sulla sicurezza e relativo layout di cantiere, trasmessi dalla Società istante e acquisita al prot. E-14837 del 04/08/2026;
- Le attività in argomento dovranno essere svolte secondo le modalità e le precauzioni necessarie ad evitare ogni danno alle opere portuali esistenti, per le quali il soggetto concessionario opererà ogni diligenza;
- In ogni caso, risponderà direttamente il titolare dell'occupazione in argomento per danni a cose e/o persone derivanti dall'esercizio dell'occupazione medesima;
- Le attività dovranno essere condotte adottando tutte le misure di prevenzione e mitigazione necessarie ad evitare la dispersione nell'ambiente di polveri ed eventuali sostanze contaminanti, minimizzando il rischio di inquinamento del suolo, delle acque superficiali e sotterranee e dell'aria;
- In ogni caso, dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni alle esistenti sovrastrutture dell'area demaniale interessata;
- Resta in capo alla ditta esecutrice dei lavori l'obbligo di adempiere a tutte le prescrizioni previste dalle normative vigenti in materia di tutela ambientale, prevenzione incendi, sicurezza e salute dei lavoratori, garantendo la conformità agli adempimenti di settore;
- Dovranno essere adottate tutte le cautele atte a evitare qualsiasi disagio ambientale;
- Le operazioni dovranno essere realizzate con ogni requisito imposto dalle vigenti disposizioni legislative di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia tutela ambientale, di sicurezza fisica e salute dei lavoratori ex D.lgs. 81/2008 ss.mm.i., di igiene e sanità pubblica;



- Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari, a cura dell'impresa incaricata, atti a salvaguardare la pubblica incolumità, delimitando l'area con idonee recinzioni amovibili e con l'apposizione della prescritta segnaletica monitoria;
- Dovrà essere data comunicazione di fine delle attività a questa Autorità;
- Provvederà – ad oneri e cure propri – il titolare dell'occupazione in argomento alla regolare gestione dei rifiuti derivanti dall'esercizio dell'occupazione medesima, ciò secondo le disposizioni delle norme e dei provvedimenti istituzionali vigenti;
- Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia di tutela ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss.mm.i., di igiene e sanità pubblica;
- Dovrà essere sempre garantito il transito ordinario della viabilità portuale oltre che di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la medesima viabilità;
- L'efficacia del presente provvedimento è condizionata alla vigenza delle ulteriori autorizzazioni/atti di assenso dovuti secondo la normativa applicabile, con particolare riferimento alla normativa ambientale e paesaggistica;
- Al termine delle attività l'area dovrà essere riconsegnata in pristino stato, libera e sgombrata da qualsivoglia materiale e apprestamento;
- In presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o definitivamente la efficacia del presente provvedimento fornendo le dovute motivazioni;
- Dovrà essere assicurata, sulla base di una specifica valutazione dei rischi interferenziali, l'adozione di ogni necessaria misura di prevenzione e sicurezza, ivi comprese le attività di coordinamento eventualmente occorrenti, con riguardo sia alle limitrofe attività portuali, anche se di competenza di altri soggetti, sia agli eventuali cantieri ubicati nelle aree circostanti, ancorché riferibili ad altri soggetti competenti.
- La segnalazione immediata, a questa Autorità ed alla Capitaneria di Pescara, di ogni pregiudizio che, per via dei lavori in parola, ancorché impreveduto, venga ravvisato nei confronti della pubblica incolumità;
- È fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimendo il presente titolo dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto;
- Ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado;
- È fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimendo la presente Ordinanza dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto;

Art. 3

Il richiedente assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema da responsabilità di qualunque titolo per i danni che

dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO e alla cauzione all'uopo acquisita.

Il richiedente comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale ed alla locale Autorità Marittima i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile, ulteriori rispetto a quello indicato, contattabili in caso di necessità.

L'Autorità Marittima e le Forze dell'Ordine cureranno la verifica della corretta attuazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, avendo la facoltà, in ogni momento, di revocare o impedire lo svolgimento delle operazioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per ragioni tutela della sicurezza e della pubblica incolumità.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: <https://www.porto.ancona.it/it/page/ordinanze>, nonché sull'Albo Pretorio dell'Autorità di Sistema Portuale: <https://porto-ancona.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio>.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, (data della firma digitale del Presidente)

Il Presidente
Dott. Mirco Carloni

VISTO

Il Segretario Generale

Dott. Fabrizio Marilli

 Fabrizio MARILLI
09.10.2026 16:03:07
GMT+02:00

VISTO

La Dirigente

Demanio Imprese e Lavoro Portuale

Dott.ssa Chiara Gusella

 Chiara
Gusella
09.10.2026
14:52:57
GMT+02:00



Firmato digitalmente da:

Mirco Carloni

Firmato il 09/10/2026 17:20

Seriale Certificato: 7555319003076398637

Valido dal 02/07/2026 al 01/07/2029

UANATACA Qualified eIDAS CA 2020